

ALLEGATO "A" AL N. 80750 REP. E AL N. 11433 RACC.
STATUTO

TITOLO I°

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata "PUZZLE".

L'associazione è senza fini di lucro e vi aderiscono tutti coloro che intendono dare un contributo allo studio e cura delle patologie infantili, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia.

L'associazione ha sede in Saletto di Vigodarzere (PD), Via del Commercio n. 9.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo, può essere sciolta dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II°

Scopo

Art. 2 - L'associazione operando in tutto il territorio nazionale e sovra-nazionale, ha lo scopo di:

- a) promuovere, organizzare e favorire ogni iniziativa finalizzata allo studio, alla ricerca e all'assistenza nel tempo delle patologie del bimbo;
- b) favorire il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca, potenziare i nuclei di ricerca esistenti, promuovere centri pilota per ricerca d'avanguardia, favorire gli scambi di informazioni scientifiche, contribuire alla formazione di nuovi ricercatori nel campo delle patologie infantili;
- c) attivarsi con le Autorità, con gli Istituti ed i Servizi preposti, nonché con tutte le altre Istituzioni competenti, per la sensibilizzazione, lo sviluppo e l'organizzazione di servizi, struttura e attrezzature, di assistenza sanitarie e sociale in favore dei pazienti affetti da patologie e delle loro famiglie.

L'associazione, anche in supporto agli Enti Pubblici e ai privati, può promuovere, patrocinare, organizzare, con o tramite altri soggetti, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni per:

- a) indire conferenze, convegni, manifestazioni medico specialistiche;
- b) istituire borse di studio per aiutare i medici ed i ricercatori nella ricerca specialistica;
- c) promuovere opera di sensibilizzazione al fine di reperire i mezzi finanziari occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività, direttamente o indirettamente, volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite i propri aderenti, anche costituiti in comitati e commissioni scientifiche.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di soci.

TITOLO III°

Soci. Criteri di ammissione ed esclusione - Diritti e Doveri



Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri di irrepreensibile condotta morale e civile nonché persone giuridiche.

I soci si distinguono in soci ordinari, benemeriti e onorari.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che hanno versato la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci; in questa categoria possono essere compresi anche i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione degli aderenti nel libro dei soci.

Solo i soci ordinari in regola con la quota associativa annuale hanno diritto di intervenire e votare nelle assemblee purché maggiori di età; inoltre hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, accedere alle cariche associative e prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, se deliberati dall'Assemblea, e le deliberazioni legalmente adottati dagli Organi Associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 - La domanda di ammissione all'Associazione deve essere sottoscritta dal Presidente, che garantisce sulla condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 5 - Il socio ordinario può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del codice civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quanto non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzi analoghi, che diano prova del ricevimento.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 6 - Il Consiglio direttivo può nominare soci benemeriti i soggetti che, a suo giudizio hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e soci onorari i soggetti che a suo giudizio onorano l'Associazione con la loro adesione. I soci benemeriti ed i soci onorari non

hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche sociali.

TITOLO IV°

Art. 7 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative dei Soci ordinari;
- b) da contributi volontari, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche: siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, contributi pubblici, regionali, di Enti Pubblici e Privati, italiani ed esteri;
- e) da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate e/o promosse dall'Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento dei suoi scopi statutari;
- f) da ogni altra entrata.

Art. 8 - Tutto il patrimonio è disponibile per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché per le spese di funzionamento dell'Associazione. Vista la natura non lucrativa dell'Associazione non è prevista alcuna distribuzione di utili a favore dei soci, né di assegnazioni del patrimonio agli stessi.

Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori versano alla costituzione della associazione.

Art. 9 - L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo comprendente le entrate e le uscite previste per l'anno finanziario successivo ed il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente, la situazione Patrimoniale Economica e Finanziaria, nonché un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese di ciascuna celebrazione o campagna di sensibilizzazione se effettuate.

TITOLO V°

Organi dell'Associazione.


Art. 10 - Gli Organi dell'Associazione sono;

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari dell'Associazione e sono di sua competenza:

- a) la determinazione della quota associativa annuale per i soci ordinari;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero ed eleggendo il Presidente;
- c) l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consultivo, e del programma delle attività;
- d) l'eventuale acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati quando soggetti alla autorizzazione prevista dall'art. 17 del Codice Civile.
- e) le modifiche dello Statuto;



f) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci viene convocata mediante;

- 1) avviso scritto spedito a ciascuno dei soci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica/e-mail, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci;
- 2) avviso affisso nei locali della sede dell'associazione almeno 7 (sette) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista anche una seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci; deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Quando l'ordine del giorno preveda modificazioni dello Statuto, il nuovo testo proposto deve essere affisso nei locali della sede dell'associazione almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 13 - Costituzione Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, anche per le modifiche dello Statuto, qualunque sia il numero dei soci presenti,

Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

In ogni caso, il socio per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

Il socio delegato non può rappresentare più di un socio e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la delega in suo possesso.

Art. 14 - Presidenza Assemblea

Assume la Presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente dell'Assemblea può nominare due Scrutatori, che lo assistono nello spoglio delle schede, quanto l'Assemblea determini di deliberare con voto segreto sulle nomine o suo altro argomento di sua competenza.

Art. 15 - Ogni socio presente personalmente o per delega ha dritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni intervenuti si astengano dal voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea provvede alle nomine dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità dei voti, si considerano eletti Consiglieri coloro che siano soci da maggior tempo.

In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 17 - Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Codice Civile.

Art. 18 - Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro delle assemblee; verbale sottoscritto di regola del Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, salvo quando sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri soci ordinari, di cui due appartenenti al Comitato Scientifico secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci.

I consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo.

Essi prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consiliari, consecutive, sono considerati dimissionari.


Nel caso in cui vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione con i primi eletti.

L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene a mancare, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri.

I componenti rimasti restano in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza dai Consiglieri restanti, abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio

Il consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o in di lui mancanza od assenza, dai Vicepresidenti, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso di particolare urgenza, mediante telegramma o fax, almeno quarantotto



ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati con l'accordo della maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando l'Ordine del giorno, almeno tre suoi Componenti; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta il Consiglio viene convocato d'ufficio.

Art. 21 - Adunanze e deliberazioni Consiglio

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute del Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolare competenze su materie oggetto di delibera consigliare, al fine di consentire ai membri del consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

Le deliberazioni devono constatare da verbale trascritto nell'apposito libro Verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Rappresentanza e Poteri

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti con facoltà di delega anche in giudizio e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, nominando avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, transando e compromettendo in arbitri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'attività dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti o ad altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente, o costituendoli in Giunta esecutiva o Comitato di Presidenza, determinandone le norme di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire procure per singoli atti o contatti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 23 - Attribuzione del Consiglio

Il Consiglio Direttivo oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo precedente, competono in particolare le seguenti attribuzioni;

- a) convocare o presiedere l'assemblea dei soci, compiere quest'altro previsto dalla legge o dallo statuto;
- b) nominare nel proprio seno il Presidente qualora non vi abbia proceduto l'Assemblea e due Vicepresidenti, di cui uno appartenente al Comitato Scientifico, i quali coadiuvano il Presidente, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e con quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio;
- c) nominare, ove lo ritenga necessario ed anche al di fuori di suoi componenti il Segretario dell'Associazione e se del caso un Vicesegretario,

determinandone i poteri e la durata, che non potrà superare quella del consiglio stesso, onde possa coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello schedario dei Soci, del protocollo e della corrispondenza degli atti dell'associazione;

d) nominare, ove lo ritenga necessario ed anche al di fuori dei suoi componenti il Tesoriere dell'Associazione, determinandone i poteri e la durata, che non può superare quella del Consiglio stesso, per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di formazione dei bilanci, per curare la tenuta della contabilità, la conservazione di tutti i documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette e a quelle relative a movimenti finanziari e a variazioni patrimoniale, in ottemperanza alle norme civili tributarie vigenti;

e) nominare i Soci benemeriti e gli onorari;

f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione, anche di natura immobiliare, che a giudizio del Consiglio Direttivo sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegare in tutto in parte l'esecuzione;

g) presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da un relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento e le circostanze di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso o realizzati;

h) istituire, regolare e sciogliere organi consuntivi e operativi, indicare la composizione dei Comitati e Commissioni Scientifiche, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongono iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

i) assumere e dimettere se del caso dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare consulenti, concordandone i compensi, stipulare contratti di collaborazione al fine di migliorare il funzionamento dell'Associazione.

TITOLO VI°

Art. 24 - Scioglimento ed estinzione dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta o estinta dall'Assemblea dei soci convocata e costituita a norma degli articoli 16 e 17 con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 17 e 18 precedenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione determinerà pure le modalità di liquidazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio disponibile ad uno più Enti o Istituti che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle neoplasie.

In mancanza di deliberazione assembleare provvede al riguardo il Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il presente statuto, può essere modificato su proposta della maggioranza dei membri del consiglio Direttivo o della maggioranza dei membri degli associati fermo restando che le modifiche relative debbo essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista.

Collegio dei Probiviri

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, anche per quanto concerne il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e le eventuali controversie tra gli associati, si fa riferimento alle norme civili e tributarie vigenti.

F.TO CATERINA FORTUNATO

F.TO PIERGIORGIO APRICO NOTAIO L.S.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI MIEI

che rilascio per LA PARTE

PADOVA, 01.04.2008